

Allegato 12

Dichiarazione congiunta
di cooperazione tra la
Corte dei Conti europea
e la Corte dei Conti italiana
sottoscritta il 27 giugno 2008

PAGINA BIANCA



Il Presidente della Corte dei Conti

Vitor CALDEIRA
Presidente della
Corte dei Conti Europea
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Lussemburgo

Signor Presidente,

ho ricevuto, con piacere, la Sua lettera e La ringrazio per le cortesi espressioni che ha avuto l'amabilità di indirizzare alla mia persona e all'Istituto che presiedo.

Ho l'onore di trasmetterLe il testo del documento sottoscritto a Roma il 27 giugno 2008 e con l'occasione desidero, a mia volta, esprimere la completa disponibilità, nel segno di una fattiva intesa tra le nostre Istituzioni superiori di controllo, sulla via della collaborazione reciproca.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

Tullio Lazzaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tullio Lazzaro".



Il Presidente della Corte dei Conti

Nell'attuale momento storico che vede l'affacciarsi di modifiche importanti della complessiva architettura istituzionale italiana, l'attribuzione di nuove e maggiori competenze alla Corte dei Conti comporta per quest'ultima, io credo, anche il prendere maggiormente coscienza dei propri compiti di controllo in tema di finanza comunitaria.

È evidente, infatti, che l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea comporta anche una serie di obblighi e di vincoli in particolare per quanto attiene alle funzioni proprie della Corte, con riguardo al patto di stabilità, al principio di equilibrio del bilancio – sempre più fortemente, quest'ultimo, tutelato dalla Corte di Giustizia – alla lotta alle frodi comunitarie, all'impiego e sana gestione dei fondi comunitari.


È, tra l'altro, anche interesse strategico del Paese che la Corte si impegni a fondo su tali temi, e sulle connesse problematiche relative al controllo sulle competenti Amministrazioni italiane, poiché è noto che fondi comunitari assegnati all'Italia e da questa non utilizzati per cause, il più delle volte, d'ordine burocratico vengono poi destinati ad altri Paesi, con grave perdita di risorse finanziarie che potrebbero dare un contributo non secondario allo sviluppo.

È perciò di grande importanza che la Corte possa avere uno stretto rapporto, istituzionale ed operativo, con la Corte dei Conti europea che è il naturale e generale organo di controllo sulle risorse comunitarie anche in

vista di un successivo, auspicabile, sviluppo di rapporti con le Istituzioni Europee.

Sento pertanto di dover esprimere un vivo e sentito ringraziamento al Presidente della Corte dei Conti europea, dott. Vitor da Silva Caldeira, nonché al membro italiano della stessa Corte – Presidente Massimo Vari – che con squisita sensibilità istituzionale hanno reso possibile l'adozione del protocollo di intesa, qui unito, redatto in doppio originale in lingua italiana ed in lingua francese.

Roma, 27 giugno 2008

Tullio Lazzaro


Déclaration conjointe à l'issue de la rencontre d'étude sur :

*"La coopération entre la Cour des comptes européenne et la Cour des comptes italienne.
Examen comparé de la méthodologie et des procédés
de contrôle"*

A l'issue du séminaire du 27 juin 2008, les Présidents de la Cour des comptes européenne et de la Cour des comptes italienne, ayant constaté une large convergence de vues sur l'analyse des problématiques et des orientations opérationnelles conséquentes, sachant que la liaison entre les Institutions nationales et communautaires revêt une importance essentielle en vue du meilleur déroulement des fonctions inhérentes à la légalité, régularité et bonne gestion des finances publiques:

s'accordent sur l'opportunité de renforcer la coopération bilatérale entre les deux Institutions pour donner une meilleure efficacité au contrôle des fonds communautaires au bénéfice des citoyens de l'Union européenne, compte tenu de l'article 248 du Traité CE et dans la ligne des résolutions du Comité de contact des Présidents des Institutions supérieures de contrôle de Stockholm (5-6 décembre 2005) et de Varsovie (11-12 décembre 2006).

A cet effet, dans le respect des compétences de chaque Institution, souhaitent que des contrôles conjoints ou coordonnés soient mis en place sur des thèmes spécifiques d'enquêtes, au travers de : l'application de méthodes de travail concordées, l'échange d'informations pertinentes pour les objectifs programmés, les vérifications *sur place* réalisées de commun accord. La diffusion des résultats des contrôles suivra les mandats respectifs de chaque Institution.

En vue de tels objectifs, conviennent de prévoir dans la programmation 2009 une activité de contrôle sur la bonne gestion financière, relative aux fonds structurels - clôture de la programmation 2000-2006 - dont les modalités spécifiques seront définies conjointement, en tenant compte des recommandations du groupe de travail chargé d'élaborer des «normes d'audit communes et des critères d'audit comparables», institué par le Comité de contact à Varsovie.

Nicola



per copia conforme

Dichiarazione congiunta in esito all'incontro di studio su:

*"La cooperazione fra Corte dei conti europea e Corte dei conti italiana.
Esame comparato delle metodologie e dei procedimenti di controllo"*

A conclusione del seminario, i Presidenti della Corte dei conti europea e della Corte dei conti italiana, nel registrare una larga coincidenza di vedute sull'analisi delle problematiche e sull'individuazione dei conseguenti indirizzi operativi, nel cui ambito riveste essenziale rilievo il raccordo fra le Istituzioni nazionali e comunitarie, in vista del migliore svolgimento delle funzioni attinenti alla legalità, regolarità e sana gestione delle finanze pubbliche,

concordano sull'opportunità di rafforzare la cooperazione bilaterale fra le due Istituzioni per dare maggiore efficacia al controllo dei fondi comunitari a beneficio dei cittadini dell'Unione, tenuto conto dell'art. 248 del Trattato CE ed in linea con le risoluzioni del Comitato di Contatto dei Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo di Stoccolma (del 5-6 dicembre 2005) e di Varsavia (dell'11-12 dicembre 2006).

A tal fine, pur nel rispetto delle reciproche competenze, auspicano lo svolgimento di controlli congiunti o coordinati su specifici temi d'indagine, da realizzare attraverso: l'applicazione di metodologie condivise e di procedure di lavoro concordate, lo scambio di informazioni rilevanti per gli obiettivi programmati, le verifiche *in loco* attuate di comune intesa. La diffusione degli esiti dei controlli svolti seguirà le procedure proprie di ciascuna Istituzione.

In vista di tali obiettivi convengono di prevedere nella programmazione 2009 una attività di controllo sulla sana gestione finanziaria, relativa ai fondi strutturali, – chiusura della programmazione 2000-2006 – le cui specifiche modalità saranno definite congiuntamente, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro incaricato di elaborare 'norme di controllo comuni e criteri di controllo comparabili', istituito dal Comitato di controllo a Varsavia.

Uscita

Ufficio



L. S. T. - L. S. T.
per copia conforme

PAGINA BIANCA

Allegato 13

Dichiarazione INTOSAI
sui principi guida
del controllo delle
finanze pubbliche
Lima - 17-26 ottobre 1977

PAGINA BIANCA

INTOSAI

* Ufficio Relazioni Internazionali e Comunitarie - maggio 2007 *

**IX CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI
SUPERIORI DI CONTROLLO
(Lima - Perù - 17-26 ottobre 1977)**

**DICHIARAZIONE DI LIMA SUI PRINCIPI GUIDA
DEL CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE**

DICHIARAZIONE DI LIMA SUI PRINCIPI GUIDA DEL CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE

Preambolo

Il IX Congresso dell' Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Controllo - INTOSAI riunito a Lima

considerato

- che l'impiego razionale ed efficiente dei fondi pubblici costituisce una delle condizioni essenziali per assicurare la corretta gestione delle pubbliche finanze e l'efficacia delle decisioni delle competenti autorità;
- che per conseguire questo obiettivo è indispensabile che ogni Stato abbia una Istituzione superiore di controllo delle finanze pubbliche, la cui indipendenza sia garantita dalla legge;
- che tali Istituzioni sono ancora più necessarie da quando lo Stato ha esteso la propria attività a settori socio-economici, al di là, quindi, del tradizionale ambito finanziario;
- che le finalità specifiche del controllo delle finanze pubbliche, cioè l'efficace ed appropriata utilizzazione dei fondi pubblici, la ricerca di una sana gestione finanziaria, la regolarità dell'azione amministrativa e la comunicazione delle informazioni alle autorità pubbliche e alla cittadinanza - mediante la pubblicazione di rapporti obiettivi, sono necessari per la stabilità e lo sviluppo degli Stati in conformità ai fini delle Nazioni Unite;
- che, nel corso dei precedenti Congressi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo, le Assemblee plenarie hanno approvato risoluzioni la cui diffusione è stata approvata da tutti i Paesi partecipanti

decide

- di pubblicare e diffondere il documento intitolato "Dichiarazione di Lima sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche".

I. GENERALITÀ

Sezione 1. Scopo del controllo

Il controllo è principio immanente all'amministrazione delle finanze pubbliche poiché la gestione dei fondi pubblici è fiduciaria.

Il controllo non è fine a se stesso, bensì rappresenta una componente indispensabile di un sistema di regole che deve evidenziare tempestivamente le deviazioni dalla norma e le violazioni dei principi di legalità, di efficienza, di efficacia ed economicità dell'amministrazione finanziaria, in modo da consentire tempestivamente: l'applicazione di provvedimenti correttivi nei casi specifici; il

riconoscimento della propria responsabilità da parte dell'organo responsabile; il risarcimento dei danni o l'adozione di provvedimenti che rendano in futuro impossibile, o perlomeno estremamente difficile, la ripetizione di tali violazioni.

Sezione 2. Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo "a priori" o preventivo è la verifica prima del fatto dell'attività amministrativa o finanziaria; il controllo "a posteriori" o successivo è una verifica successiva al fatto.
2. Un efficace controllo preventivo è indispensabile per una sana gestione dei fondi pubblici affidati allo Stato. Può essere effettuato sia da un'Istituzione superiore di controllo sia da altre istituzioni di controllo
3. Il controllo preventivo esercitato da una Istituzione superiore di controllo presenta il vantaggio di poter impedire il danno prima che questo si verifichi, ma ha lo svantaggio di creare un sovraccarico di lavoro e incertezza in merito alle responsabilità previste dal diritto pubblico. Il controllo successivo esercitato da un'Istituzione superiore di controllo evidenzia la responsabilità degli organi responsabili; esso può condurre al risarcimento dei danni e può prevenire il ripetersi delle infrazioni.
4. L'esercizio del controllo preventivo da parte dell'Istituzione superiore di controllo dipende dalla situazione legislativa, dalle condizioni e dalle necessità proprie di ciascun Paese. Il controllo a posteriori è compito indispensabile di ciascuna Istituzione superiore di controllo indipendentemente dall'esercizio del controllo preventivo.

Sezione 3. Controlli interni ed esterni

1. I servizi di controllo interno sono costituiti nell'ambito delle singole amministrazioni pubbliche, mentre i servizi di controllo esterno non fanno parte della struttura organizzativa degli organismi sottoposti al controllo. Le Istituzioni superiori di controllo sono servizi di controllo esterno
2. I servizi di controllo interno sono necessariamente subordinati al dirigente dell'organo di cui fanno parte. Nonostante ciò, essi devono godere della più ampia indipendenza funzionale ed organizzativa possibile, nell'ambito della struttura organizzativa in cui sono inquadrati.
3. L'Istituzione superiori di controllo, in quanto controllore esterno, ha il compito di verificare l'efficacia del controllo interno. Una volta riconosciuta l'efficacia dei servizi di controllo interno, fatto salvo il diritto della Istituzione superiore di controllo di effettuare un controllo globale, occorrerà perseguire la divisione o attribuzione di compiti e la collaborazione più proficua tra l'Istituzione superiore di controllo e i servizi di controllo interno.

Sezione 4. Controllo di legittimità, di regolarità e di gestione

1. Il tradizionale compito delle Istituzioni superiori di controllo è costituito dal controllo di legittimità e di regolarità della gestione finanziaria e della contabilità
2. Accanto a questo controllo, che mantiene inalterata la sua rilevanza, vi è, non meno importante, quello - controllo di gestione - orientato all'esame dei risultati, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Il controllo di gestione non è limitato ad operazioni finanziarie specifiche, bensì è esteso a tutto l'insieme delle attività della pubblica amministrazione, inclusi i sistemi organizzativi e amministrativi.
3. Gli obiettivi del controllo della Istituzione superiore di controllo - la legittimità, la regolarità, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione finanziaria - sono in linea di principio di eguale importanza. L'Istituzione superiore di controllo può, però, nella fattispecie concreta, attribuire preminenza ad uno di questi.

II. INDIPENDENZA

Sezione 5. Indipendenza delle Istituzioni superiori di controllo

1. L'Istituzione superiore di controllo può svolgere i propri compiti efficacemente e con obiettività solo se si trova in una condizione di indipendenza nei confronti dell'organo sottoposto a controllo e sia al riparo da influenze esterne.
2. Benché le Istituzioni dello Stato non possono essere da esso completamente indipendenti, essendone parte, l'Istituzione superiore di controllo deve godere dell'indipendenza funzionale ed organizzativa necessaria per l'adempimento dei propri compiti.
3. Le Istituzioni superiori di controllo ed il livello di indipendenza loro necessario devono trovare fondamento nella Costituzione; la regolamentazione del dettaglio può essere lasciata alle leggi ordinarie. In particolare, una Corte suprema deve assicurare l'adeguata tutela legale contro interferenze di qualsiasi genere nell'indipendenza e nelle competenze di controllo della Istituzione superiore.

Sezione 6. Indipendenza dei membri e dei funzionari delle Istituzioni superiori di controllo

1. L'indipendenza delle Istituzioni superiori di controllo è intimamente connessa con l'indipendenza dei suoi membri. Per membri si intendono coloro che hanno poteri decisionali e che devono rendere conto delle decisioni prese a terzi: cioè, o i membri di un organo collegiale dotato di poteri decisionali, o il capo di una Istituzione superiore di controllo ad organizzazione monocratica.
2. L'indipendenza dei membri deve essere garantita dalla Costituzione. In particolare, anche le procedure di rimozione dall'ufficio devono essere stabilite dalla Costituzione e non debbono pregiudicare l'indipendenza dei membri. I metodi di nomina e di rimozione dei membri dipendono dalla struttura costituzionale dei singoli Stati.

3. Per quanto concerne la loro carriera professionale, i funzionari delle Istituzioni superiori di controllo non devono essere influenzati dagli organi controllati e non devono trovarsi in una condizione di dipendenza da questi.

Sezione 7. Indipendenza finanziaria delle Istituzioni superiori di controllo

1. Le Istituzioni superiori di controllo devono essere dotate dei mezzi finanziari che rendano loro possibile l'adempimento dei propri compiti.

2. Le Istituzioni superiori di controllo devono avere la possibilità, se del caso, di richiedere direttamente all'organo che approva il bilancio nazionale i mezzi finanziari necessari.

3. Le Istituzioni superiori di controllo devono poter disporre liberamente dei fondi ad esse destinati in un apposito capitolo di bilancio.

III. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE

Sezione 8. Rapporti con il Parlamento

L'indipendenza riconosciuta alle Istituzioni superiori di controllo dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie garantisce un ampio livello di iniziativa e autonomia anche quando operano per conto del Parlamento ed eseguono i controlli da esso richiesti. La Costituzione deve regolare il rapporto tra le Istituzioni superiori di controllo e il Parlamento sulla base delle condizioni e delle esigenze di ciascun Paese.

Sezione 9. Rapporti con il Governo e l'Amministrazione

Le Istituzioni superiori di controllo controllano le attività del governo, delle autorità amministrative e degli altri organi subordinati. Ciò non significa, tuttavia, subordinazione del governo all'Istituzione superiore di controllo. In particolare, il Governo assume la piena responsabilità per le proprie azioni od omissioni e non può esimersi da tali responsabilità facendo riferimento ai risultati del controllo - a meno che essi abbiano assunto la forma di giudizi esecutivi e giuridicamente validi - e ai pareri degli esperti dell'Istituzione superiore di controllo.

IV. POTERI DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO

Sezione 10. Poderi di indagine

1. Le Istituzioni superiori di controllo devono avere libero accesso a tutti i registri e i documenti concernenti la gestione finanziaria e devono avere il diritto di richiedere, oralmente o per iscritto, agli organi del servizio sottoposto al controllo tutte le informazioni ritenute necessarie.

2. L'Istituzione superiore di controllo decide, nella fattispecie concreta, se è più



conveniente eseguire il controllo presso la sede dell'organo da controllare, oppure presso la sede propria.

3. La legge o l'Istituzione superiore di controllo fissano, nei singoli casi, i termini per fornire all'Istituzione le informazioni, i documenti e i registri, ivi compreso il conto consuntivo.

Sezione 11. Seguito ai rilievi delle Istituzioni superiori di controllo

1. Gli organi sottoposti al controllo devono esprimere il loro parere sui rilievi delle Istituzioni superiori di controllo entro i termini fissati in generale dalla legge o, in casi singoli, dall'Istituzione superiore di controllo e rendere noti i provvedimenti presi in conformità ai suddetti rilievi.

2. A meno che i rilievi dell'Istituzione superiore di controllo non abbiano assunto la forma di giudizi esecutivi e giuridicamente validi, l'Istituzione superiore di controllo deve avere il diritto di rivolgersi all'autorità competente a prendere i necessari provvedimenti e di richiedere all'organo responsabile di accettare la propria responsabilità.

Sezione 12. Attività di consulenza ed altre forme di collaborazione

1. Le Istituzioni superiori di controllo possono, se necessario, mettere a disposizione del Parlamento e dell'Amministrazione la loro competenza professionale sotto forma di pareri di esperti, ivi compresi quelli concernenti proposte di legge e regolamenti in materia finanziaria. Le autorità amministrative si assumono pienamente la responsabilità di accettare o rifiutare i pareri espressi; inoltre, questo compito supplementare non deve anticipare i futuri risultati del controllo delle Istituzioni superiori di controllo, né interferire con l'efficacia di tale controllo.

2. Le norme per adeguati, e per quanto possibile uniformi, procedimenti contabili devono essere adottate soltanto previo parere favorevole dell'Istituzione superiore di controllo.

V. METODI DI CONTROLLO, PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO, SCAMBIO INTERNAZIONALE DI ESPERIENZE

Sezione 13. Metodi e procedure di controllo

1. Le Istituzioni superiori di controllo esercitano la loro attività di controllo secondo un programma da esse stesse elaborato. Resta salvo il diritto di determinati organi dello Stato di richiedere controlli specifici.

2. Poiché raramente un controllo può essere totale, le Istituzioni superiori di controllo devono utilizzare, come regola generale, un sistema di controllo a campione. Il campione, però, deve essere scelto sulla base di un modello dato ed essere sufficientemente ampio da rendere possibile il giudizio sulla qualità e la

regolarità della gestione finanziaria.

3. I metodi di controllo devono essere adattati ai progressi delle scienze e delle tecniche relative alla gestione finanziaria.

4. È opportuno che le Istituzioni superiori di controllo elaborino manuali di controllo a disposizione dei revisori.

Sezione 14. Personale addetto al controllo

1. I membri ed il personale delle Istituzioni superiori di controllo addetti al controllo devono possedere la capacità professionale e l'integrità morale necessarie al miglior espletamento dei propri compiti.

2. In sede di assunzione del personale addetto al controllo, le Istituzioni superiori di controllo devono richiedere cultura e capacità superiori alla media, nonché adeguata esperienza professionale.

3. Le Istituzioni superiori di controllo devono prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità professionali teoriche e pratiche dei propri membri e del personale addetto al controllo attraverso programmi di formazione a livello interno, universitario ed internazionale. Tale sviluppo deve essere sostenuto con tutti i possibili mezzi finanziari ed organizzativi e andare al di là del tradizionale quadro di conoscenze giuridiche, economiche e contabili e riguardare anche altre tecniche di gestione aziendale, compresa l'informatica.

4. Per assicurarsi un personale di controllo di eccellente qualità, le retribuzioni devono essere commisurate ai particolari requisiti richiesti.

5. Qualora siano richieste conoscenze tecniche particolari, non in possesso del personale di controllo, le Istituzioni superiori di controllo potranno ricorrere all'opera di esperti esterni.

Sezione 15. Scambio internazionale di esperienze

1. Lo scambio internazionale di idee ed esperienze nell'ambito INTOSAI è un efficace mezzo per aiutare le Istituzioni superiori di controllo nello svolgimento dei loro compiti.

2. Questo scambio è stato finora attuato mediante congressi, seminari di formazione organizzati in collaborazione con le Nazioni Unite e con altre istituzioni, gruppi di lavoro regionali e la pubblicazione di una rivista specializzata.

3. È auspicabile un ampliamento ed una intensificazione di questi sforzi ed attività. È essenziale l'elaborazione di una terminologia uniforme del controllo delle finanze pubbliche sulla base del diritto comparato.

Sezione 16. Relazione al Parlamento ed all'opinione pubblica

1. La Costituzione deve riconoscere all'Istituzione superiore di controllo il diritto ed il dovere di riferire, una volta l'anno e in maniera indipendente, sui risultati della propria attività al Parlamento o a ogni altro organo pubblico competente; la relazione deve essere pubblicata. In tal modo sarà garantita la più ampia informazione e discussione e favorita l'attuazione delle osservazioni formulate dall'Istituzione superiore di controllo.
2. L'Istituzione superiore di controllo deve poter riferire sui risultati di controlli di particolare importanza e rilievo anche al di fuori della relazione annuale.
3. La relazione annuale deve normalmente riguardare l'intera attività delle Istituzioni superiori di controllo; soltanto in caso di interessi meritevoli di protezione o protetti dalla legge, l'Istituzione superiore di controllo deve ponderatamente decidere tra questi interessi e l'interesse alla pubblicazione.

Sezione 17. Elaborazione della relazione

1. Le relazioni devono presentare i fatti e la loro valutazione in modo chiaro e obiettivo e limitarsi all'essenziale. La terminologia delle relazioni deve essere precisa e facile da comprendere per tutti.
2. L'Istituzione superiore di controllo deve tenere in debita considerazione il punto di vista degli organismi controllati in merito ai risultati del controllo.

VII. COMPETENZE DI CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO**Sezione 18. Fondamento costituzionale delle competenze di controllo; controllo della gestione delle finanze pubbliche**

1. Le competenze di controllo basilari delle Istituzioni superiori di controllo devono essere enunciate nella Costituzione; la legge ordinaria può regolarne le modalità di esercizio.
2. La formulazione concreta delle norme relative alle competenze di controllo delle Istituzioni superiori di controllo dipende dalle condizioni ed esigenze dei singoli Paesi.
3. Il complesso della gestione finanziaria pubblica deve essere sottoposto al controllo delle Istituzioni superiori di controllo, indipendentemente dal se e dal come trovi riscontro nel bilancio generale dello Stato. L'esclusione di operazioni di gestione finanziaria dal bilancio nazionale non deve comportare che tali operazioni siano esenti dal controllo delle Istituzioni superiori di controllo.
4. Le Istituzioni superiori di controllo devono promuovere, attraverso i loro